

COMUNE DI CASTEL DI TORA

PROVINCIA DI RIETI

Via Don Sabino Gentili, 11

02020 Castel di Tora (RI)



www.comune.castelditora.ri.it

TEL 0765 716313 - FAX 0765 716266 E-Mail: info@comune.castelditora.ri.it

P.I. 00113520571

ORDINANZA N.9 DEL 12 APRILE 2018

OGGETTO: ORDINANZA PER PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI - ANNO 2018

IL SINDACO

PREMESSO che, ai sensi della Legge Regionale N. 39 del 28.10.2002 art. 65, del Regolamento Regionale N. 7 del 18/04/2005, nonché delle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi N. 353 del 21/11/2000, in tutto il territorio regionale è assolutamente vietato accendere fuochi nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 30 Settembre, visto che è il periodo massimo di rischio di incendi boschivi;

CONSIDERATO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreno, recintati e non, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comportando talvolta depositi di rifiuti eterogenei, determini un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono essere causa predominante di incendi, di proliferazione di ratti e animali nocivi di ogni specie, con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione e di divieto al fine di rimuovere le possibili

cause di innesco degli incendi e che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza, dell'igiene e della sanità pubblica;

VISTA la L. N. 353 del 21/11/2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L. R. N. 39 del 28/10/2002 Art. N. 64 c. 5 ed il Regolamento Regionale N. 7 del 18/04/2005, Artt. 90,91,92,93,94,95,96 (prevenzione degli incendi boschivi);

VISTI gli Artt. 50 c. 5 e 54 del D.Lgs. N. 267/2000 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTI gli Artt. 29,30, e 31 del D.Lgs. N. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.N. 689/1981 e s.m.i.;

VISTI gli Artt. 449 e 652 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA

ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, per la tutela dell'igiene, della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

1. Nelle aree private (terreni, giardini, cortili ecc) taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica; estirpazione di sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se

trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;

2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

3. Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;

4. Il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammassato o affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;

Al fine di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati ogni qualvolta sia necessario.

INCARICA

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e gli Agenti di Forza Pubblica di far rispettare e di eseguire quanto disposto con la presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla consequenziale ottemperanza e sanzione.

AVVERTE

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie:

- Come al punto 1, per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'Art. 7 bis del D.Lgs. N. 267/2000, così come integrato dal D.L. N. 50/2003 convertito con Legge N. 116 del 20/05/2003

- Come ai punti 2 e 3, nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 169,00 ad € 679,00 determinata ai sensi dell'Art. 29 del "Nuovo Codice della Strada".

La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs. N. 285 del 30/04/1992;

- Come al punto 4, per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 300,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell'Art. 255 del D.Lgs. N. 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio;

- per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio – nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 settembre -, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi della Legge N. 353/2000, Art. 10,

RICORDA

- CHE ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane e periferiche;

- CHE chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RIETI tel. 115

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI POGGIO MOIANO 112

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ASCREA tel. 0765 723113

GUARDIA PARCO DELLA RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA pattuglia 1 tel.366 621 23 85
pattuglia 2 tel. 366 621 23 84 Distaccamento Sala Operativa Castel di Tora 0765 709037

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito ufficiale del Comune;
- trasmessa in copia:

Prefettura di Rieti – protocollo.prefri@pec.interno.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti - com.rieti@cert.vigilfuoco.it

Stazione Carabinieri Forestale di Poggio Moiano - fri43052@pec.carabinieri.it

Comando Stazione Carabinieri di ASCREA - tri26957@pec.carabinieri.it


Riserva naturale Monti Navegna e Cervia - info@pec.navegnacervia.gov.it

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge N. 241/1990 avverte altresì:

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

CESARINA D'ALESSANDRO



COMUNE DI CASTEL DI TORA
PROVINCIA DI RIETI

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso all'albo pretorio di questo Comune il presente ORDINANZA.....

dal 12/06/18 al 31/12/2018

Castel di Tora, il 12/06/2018